





## REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Privacy

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 21982/2011

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 17790

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Presidente - Ud. 26/06/2015

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere - PU

Dott. ANTONIO VALITUTTI

- Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere -

Dott. GIUSEPPE DE MARZO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

sul ricorso 21982-2011 proposto da:

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, in file in des identitation persona del Presidente pro tempore, domiciliato in d.cs. 198/03 in quanto presso l'AVVOCATURA Carichiesta di perte

a norma dell'art. 50

Dimposio dalla lanca

1

कि दार्थ के तक्का में

presente provedingalis concitere to generated a

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

ope legis;

- ricorrente -

contro

S.P.A.;

- intimati -



.5

.6



## Svolgimento del processo

Il sig. ha proposto un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali avverso il diniego della compagnia di assicurazione spa di comunicare i nominativi dei beneficiari di una polizza assicurativa sottoscritta dal sig in risposta alla sua richiesta di volere esercitare i diritti ereditari nei confronti di del quale era erede in forza di testamento pubblico. Il Garante ha invitato a regolarizzare il ricorso mediante indicazione specifica del provvedimento richiesto e, in mancanza, lo ha dichiarato inammissibile.

ha proposto opposizione dinanzi al giudice ordinario, esponendo che la sua richiesta era volta chiaramente alla tutela di un diritto previsto dagli artt.

7, 8 e 9, terzo comma, del d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e consisteva nell'ordine alla di comunicare l'intera documentazione relativa alla polizza e, in particolare, i nominativi di tutti i soggetti designati quali beneficiari. Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Il Tribunale di con sentenza 1.2.2011, ha accolto l'opposizione di , ritenendo che il provvedimento richiesto al Garante avesse un oggetto chiaro, cioè la comunicazione di dati riservati, quali erano i nominativi

0,





dei beneficiari della polizza, e fosse funzionale alla tutela dei diritti ereditari di ovvero dello stesso nel caso in cui avesse contratto la polizza in stato di incapacità di intendere e volere; quindi, ha dichiarato illegittimo il provvedimento del Garante e ordinato alla di comunicare a

i nominativi dei soggetti designati da quali beneficiari della polizza.

Il Garante ricorre per cassazione sulla base di due motivi;

lo la ai quali il ricorso è stato
notificato, non hanno svolto attività difensiva.

## Motivi della decisione

Nel primo motivo il Garante denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 196/2003, per avere ritenuto che avesse agito per la tutela di un diritto all'accesso di dati personali che non lo riguardavano perché concernenti soggetti terzi.

Nel secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 del d.lgs. n. 196/2003 e 1920 c.c., per avere ritenuto che il citato art. 9, avendo previsto il diritto di accesso ai dati personali relativi alle persone decedute, debba essere interpretato nel senso di consentire l'accesso anche ai dati personali identificativi di terze persone, quali sono gli eventuali beneficiari di una polizza assicurativa contratta dalla

g,





persona deceduta, i quali acquistano un diritto proprio nei confronti della compagnia assicuratrice, ferma restando la facoltà dell'interessato di agire in sede giurisdizionale a tutela dei suoi diritti successori.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

Il Tribunale ha ritenuto fondata la richiesta dell'interessato, il quale, assumendo di esercitare un diritto di accesso a dati personali che lo riguardavano, detenuti da una compagnia di assicurazione, intendeva venire a conoscenza dei nominativi delle persone beneficiarie di una polizza assicurativa stipulata da

Si tratterebbe, ad avviso del Tribunale, del diritto, riconosciuto dal d.lgs. n. 196 del 2003, di chiedere "senza formalità" e di "ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano [...] e la loro comunicazione in forma intelligibile" (artt. 7 e 8), diritto che, rispetto alle persone decedute, può essere esercitato "da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione" (art. 9, terzo comma).

Questa interpretazione non è condivisibile.

Il diritto di accesso riconosciuto dalle predette disposizioni ha ad oggetto i dati personali che riguardano direttamente la persona richiedente che, per legge, è

9





l'unica titolare dell'interesse, meritevole di tutela, a ricevere quelle informazioni. Una diversa conclusione, al fine di consentire l'accesso ai dati di terze persone, non è giustificabile alla luce del citato terzo comma dell'art. 9, il quale, attribuendo al richiedente il diritto di accedere ai "dati personali concernenti persone decedute", fa chiaro ed esclusivo riferimento ai dati della persona deceduta (come nel caso, esaminato da Cass. n. 14656/2013, delle cartelle cliniche relative ai ricoveri ospedalieri della persona defunta), ma non autorizza l'accesso ai dati personali non riferiti al de cuius, come i terzi beneficiari dei contratti stipulati dal primo, i quali, nel caso di assicurazione sulla vita, acquistano un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920, terzo comma, c.c.).

Il principio di diritto, al quale il giudice di merito non si è attenuto, è il seguente: in tema di trattamento dei dati personali, tra i dati concernenti persone decedute, ai quali hanno diritto di accesso gli eredi, a norma dell'art.

9, terzo comma, d.lgs. n. 196/2003, non rientrano quelli identificativi di terze persone, quali sono i beneficiari della polizza sulla vita stipulata dal de cuius, ma soltanto quelli riconducibili alla sfera personale di quest'ultimo.







La sentenza impugnata, non essendosi conformata al suddetto principio, è cassata e la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda di

Sussistono giusti motivi per compensare le spese, in considerazione della novità della questione esaminata.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di compensa le spese dell'intero giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Roma, 26.6.2015.

Il cons. rel.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

-8 SET 2015

Andrex MANCHI

